



STATUTO ASSOCIAZIONE Cultura REPublic

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita l'Associazione Cultura REPublic, avente sede in via del Campo d'Arrigo 128, 50136 Firenze (FI).

L'Associazione è retta e disciplinata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 2 – (Finalità)

L'Associazione è apolitica, apartitica, non confessionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro. In nessun caso, neanche in modo indiretto, l'Associazione può distribuire fra i soci i proventi delle attività sociali. Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutarie.

L'Associazione è libera e fonda il proprio ordinamento su regole democratiche ed egualitarie.

Tutti gli associati hanno gli stessi doveri e diritti, ivi compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione svolge attività di promozione e utilità sociale e ha lo scopo di promuovere la valorizzazione, la diffusione e la condivisione di strategie di sviluppo nel settore culturale e di contribuire allo sviluppo di professionalità legate alle peculiarità del settore e del territorio di riferimento, anche attraverso attività di informazione, formazione e ricerca.

In tal senso, gli obiettivi dell'Associazione sono:

- promuovere il Patrimonio Culturale e la Cultura in tutte le sue forme;
- sensibilizzare all'uso di strumenti di analisi e mediazione culturale;
- contribuire allo sviluppo di percorsi formativi legati alle nuove professionalità culturali;
- creare valore condiviso sviluppando iniziative culturali;
- contribuire alla sostenibilità del *sistema cultura* con progetti e iniziative per affrontare nuove sfide nel settore culturale;
- favorire lo scambio attraverso attività di co-progettazione con le comunità di riferimento.

L'Associazione, in forza e in attuazione degli scopi associativi, realizza e promuove le seguenti attività:

- eventi culturali;
- sviluppo di strategie di coinvolgimento;
- attività di ricerca;

- workshop, seminari, conferenze e convegni;
- networking culturale.

L'Associazione ha facoltà di attivare collaborazioni con istituzioni, enti pubblici e privati ed altre organizzazioni in ambito sia nazionale che internazionale.

L'Associazione può avvalersi di tutte le collaborazioni e i mezzi consentiti dalla legge e ritenuti utili alla realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione cura la diffusione e la promozione di progetti e iniziative da essa realizzati o compiuti in collaborazione con altri enti, organizzazioni o persone.

ART. 3 – (Soci)

L'Associazione è composta da soci:

- fondatori
- benemeriti
- sostenitori
- ordinari

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci benemeriti coloro che per il loro profilo umano o per il prestigio professionale o per meriti particolari o per iniziative a favore dell'Associazione ne valorizzano l'attività. Possono essere soci benemeriti persone fisiche e persone giuridiche sia italiane sia straniere.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono economicamente alle attività e allo sviluppo dell'Associazione, sottoscrivendo le quote associative per essi previste.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che, condividendo gli scopi associativi, sottoscrivono le quote associative stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividono gli scopi e che soddisfano i requisiti di ammissione.

Per essere ammesso, il candidato socio deve richiedere e presentare all'Associazione la domanda di adesione nella quale dichiara di condividere gli scopi associativi, di accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti associativi, nonché di accettare e condividere le attività e il metodo di svolgimento delle stesse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Per i soci benemeriti non è prevista la domanda di adesione, tuttavia essi devono accettare la benemerenzza conferita con atto scritto dichiarando quanto richiesto alle altre categorie di soci.

L'organo competente a deliberare sulle domande di adesione è il Consiglio di Amministrazione, che approva a maggioranza.

L'eventuale diniego della domanda di adesione va motivato.

La qualità di socio si intende conferita dalla data di deliberazione e a tempo indeterminato, fatte salve le dimissioni, il decesso e le cause di esclusione.

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili.

ART. 4 – (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni devono essere notificate per iscritto all'Associazione da spedirsi entro e non oltre il 30 settembre dell'anno sociale di riferimento; esse hanno effetto dall'anno sociale successivo e non prevedono il rimborso della quota associativa versata.

Le dimissioni non esonerano il socio dal pagamento delle quote associative o degli altri contributi maturati prima della presentazione delle dimissioni.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato nel caso in cui:

- il socio abbia perso i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- il socio abbia perduto i diritti civili;
- il socio abbia contravvenuto alle norme e agli obblighi dello Statuto e dei regolamenti;
- non siano state pagate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento le quote associative o gli altri contributi dovuti;
- in tutti gli altri casi gravi e imprevedibili che siano valutati dal Consiglio di Amministrazione come incompatibili con la qualifica di socio o lesivi dei fini statutari.

L'apertura di un procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato per iscritto indicando la causa di esclusione. Contro il provvedimento di esclusione il socio potrà proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 22, nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione.

L'espulsione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.

ART. 5 – (Riammissione del socio)

Il socio escluso può essere riammesso se in possesso dei requisiti di ammissione e previa accettazione da parte del Consiglio della nuova domanda di adesione e, se moroso, previo pagamento delle quote associative non versate fino al momento della presentazione della domanda di riammissione.

ART. 6 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea;
- elettorato attivo e passivo;
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali e di esserne informati.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti associativi, le delibere degli organi statutari, nonché il Codice Civile e la legge applicabile in materia;
- corrispondere all'Associazione le quote associative ed ogni altro contributo previsto, nei modi e nei tempi da essa stabilita;
- rispettare le finalità istituzionali favorendo lo sviluppo e la promozione delle attività associative.

Le prestazioni rese dai soci a favore dell'Associazione sono da ritenersi eseguite in forma volontaria e a titolo non oneroso.

ART. 7 – (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Presidenza
- Consiglio di Amministrazione

- Assemblea

Le prestazioni a favore dell'Associazione derivanti dalle cariche sociali assunte sono eseguite dai soci in forma volontaria e a titolo non oneroso.

ART. 8 – (Assemblea)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché nel rispetto della massima partecipazione dei soci, per discutere e deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nella fattispecie, in seduta ordinaria all'Assemblea compete:

- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- esaminare e approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminare e approvare il bilancio dell'Associazione;
- esaminare e approvare rendiconti e relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio di Amministrazione.

In seduta straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente o da altro Consigliere espressamente delegato, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata in un giorno diverso e comunque a non più di tre (3) giorni dalla prima convocazione.

La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sono comunicati ai soci almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, per deliberare sul bilancio dell'Associazione. Inoltre, è convocata dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente o da altro Consigliere espressamente delegato, ogni volta esso ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o per domanda di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del totale degli associati aventi diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola col pagamento della quota associativa.

Ciascun socio avente diritto di voto può rappresentare uno o più soci, purché munito di regolare delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due (2) deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente o da un Consigliere espressamente delegato, assistito da un segretario eletto dalla stessa Assemblea all'inizio di ogni sessione.

Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritti poi dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso.

Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo in forma palese.

ART. 9 – (Consiglio di Amministrazione)

L'Associazione è retta e amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio è investito di ogni potere per:

- eleggere fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- decidere sulle iniziative da assumere per dare attuazione all'indirizzo strategico indicato dalla Presidenza;
- stabilire criteri, modi e tempi da rispettare per realizzare gli scopi istituzionali;
- deliberare sulla direzione e sull'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione:

- sovrintende alla realizzazione degli obiettivi delineati dal Presidente e con esso determina i piani e i programmi delle attività associative, ne stabilisce i tempi, le modalità e le responsabilità di esecuzione;
- stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- approva il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e a terzi;
- delibera sull'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- delibera su eventuali deleghe da conferire ai Consiglieri;
- delibera su qualsiasi questione che il presente Statuto non rimetta espressamente alla competenza dell'Assemblea o di altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire almeno cinque (5) giorni prima della riunione (salvo notifica di urgenza, nel qual caso è sufficiente un preavviso) contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione ed argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio possono validamente tenersi anche in videoconferenza o altro mezzo idoneo, purché sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti e tutti possano intervenire ai lavori in tempo reale visionando, trasmettendo o ricevendo documenti.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Delle delibere del Consiglio si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 – (Presidenza)

La Presidenza dell'Associazione è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio tra i suoi membri e le cariche durano sino al termine del mandato di Consigliere.

La Presidenza definisce le strategie, i piani ed i programmi dell'Associazione, ne fissa gli obiettivi operativi e verifica i risultati raggiunti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione dell'Associazione e ne assume la rappresentanza legale. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno ed attuando le deliberazioni prese. Vigila sul buon andamento dell'Associazione e, in presenza di motivi di assoluta urgenza, adotta le opportune delibere da sottoporre nel minor tempo possibile al Consiglio per l'approvazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei confronti dei soci e di terzi, il potere di nominare e revocare procuratori generali e speciali e di affidare incarichi esecutivi e deleghe specifiche.

La Presidenza è coadiuvata dal Segretario e dal Tesoriere, nominati dal Presidente previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella conduzione dell'associazione. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, salvo diversa espressa delega del medesimo.

Il Segretario assolve i compiti organizzativi e funzionali dell'Associazione. Funzioni e mansioni del Segretario sono regolate dai regolamenti e dalle delibere consiliari.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie e contabili dell'Associazione e effettua spese nei limiti determinati dal Consiglio.

I regolamenti e le delibere consiliari disciplinano mansioni e poteri del Tesoriere, con particolare riferimento alle deleghe per la sottoscrizione di contratti con terzi, la firma su atti contabili, finanziari e fiscali.

ART. 11 – (Modalità di elezione)

Le elezioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono ogni tre (3) anni.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha il compito di nominare una Commissione elettorale e di garantire il corretto svolgimento delle elezioni.

ART. 12 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali degli associati o dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e compatibili con la normativa in materia.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 13 – (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea generale ordinaria.

ART. 14 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.